Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - **Venerdì, 20 luglio 1973** | **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 185 DEL 20 LUGLIO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **« Tessab » Tessuti Confezioni Abbigliamento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1973. — **Essiccatoi Fava, società per azioni, in Cento (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1973. — **Texa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1973. — **Finanziaria Italiana di Investimenti - FIDI-Milano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 luglio 1973. — **Metropolitana Milanese « MM », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50% - 1961-1979, sorteggiate il 5 luglio 1973. — **Metropolitana Milanese « MM », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % - 1960-1979, sorteggiate il 5 luglio 1973. — **Metropolitana Milanese « MM », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % - 1958-1979, sorteggiate il 5 luglio 1973. — **Metropolitana Milanese « MM », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % - 1957-1979, sorteggiate il 5 luglio 1973. — **Foredit, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1973. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % - 1956-1974, sorteggiate nei giorni 26 giugno e 2 luglio 1973. — **Alitalia - Linee Aeree Italiane, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1973. — **Elvea, società per azioni, in Angri (Salerno):** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1973. — **Cartiere Italiane Riunite, Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 luglio 1973. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1973. — **Comune di Napoli:** Sorteggio di obbligazioni del debito unificato « Città di Napoli ». — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) - Compartimento di Firenze:** Errata corrige.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 18 maggio 1973, alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Philip North Holloway, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Nuova Zelanda.

(9454)

Giovedì 7 giugno 1973, alle ore 17,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Abdul Kuddaus Al Wazir, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica Araba Yemenita.

(9455)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1972, n. **1182.**

Istituzione degli istituti tecnici industriali di Abbadia S. Salvatore, Empoli, Feltre, Fondi, Mola di Bari e Sala Consilina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funzionano di fatto gli istituti tecnici industriali sottoelencati;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di istituti tecnici industriali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 sono istituiti i seguenti istituti tecnici industriali:

1) Abbadia S. Salvatore (Siena) per la chimica industriale;

2) Empoli (Firenze) per l'elettrotecnica;

3) Feltre (Belluno) per le industrie metalmeccaniche;

4) Fondi (Latina) per l'elettrotecnica;

5) Mola di Bari (Bari) per la meccanica;

6) Sala Consilina (Salerno) per l'elettrotecnica.

Gli istituti predetti, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati, per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1, nella rispettiva tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all'art. 1 sono stabiliti nella misura di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, numeri 1 e 3 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, la illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti agli istituti di cui all'art. 1 sono a carico delle amministrazioni provinciali competenti.

Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al precedente comma, le amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera lo adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 183. — VALENTINI

TABELLA A

Contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti di cui all'art. 1

Abbadia S Salvatore	L	130.200 000
Empoli	»	122 700 000
Feltre	»	117.900 000
Fondi	»	122 700 000
Mola di Bari	»	77.500 000
Sala Consilina	»	122 700 000
Totale	L	693 700 000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Tabella organica
dell'Istituto tecnico industriale statale di Abbadia S. Salvatore

Numero dei corsi: 2 per la chimica industriale

Denominazione delle cattedre o dei posti	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
I. — *Personale direttivo e insegnante*			
Preside	—	1	—
Religione	—	—	1
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella I e II classe di un corso	2	—
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella III, IV e V classe di un corso	2	—
Matematica	Nelle classi di un corso	2	—
Fisica e laboratorio	Nella I e II classe di un corso e nella I o II dell'altro corso	1	1
Disegno	Nella I e II classe di un corso e nella I o II dell'altro corso	1	1
Lingua straniera	—	—	1
Complementi tecnici di lingua straniera	—	—	1
Scienze naturali - Geografia	—	—	1
Elementi di diritto e di economia	—	—	1
Chimica e laboratorio	Nelle classi di un corso	2	—
Complementi di chimica ed elettrochimica e laboratorio **Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio**	Nella classe III di un corso	2	—
Complementi di chimica ed elettrochimica e laboratorio **Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio**	Nella classe IV e V di un corso Nella classe IV di un corso	2	—
Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	Nella classe V di un corso	2	—
Chimica industriale	—	—	1
Complementi di fisica e laboratorio	—	—	1
Macchine - Impianti chimici e disegno	Nelle classi dei due corsi	1	—
Elettrotecnica e laboratorio	—	—	1

Tabella organica
dell'Istituto tecnico industriale statale di Empoli - Fondi - Sala Consilina

Numero dei corsi 2 per l'elettrotecnica

Denominazione delle cattedre o dei posti	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
I — Personale direttivo e insegnante			
Preside	—	1	—
Religione	—	—	1
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella I e II classe di un corso	2	—
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella III, IV e V classe di un corso	2	—
Matematica	Nelle classi di un corso	2	—
Fisica e laboratorio	Nella classe I e II di un corso e nella I o II dell'altro corso	1	1
Disegno	Nella classe I e II di un corso e nella I o II dell'altro corso	1	1
Lingua straniera	—	—	1
Complementi tecnici di lingua straniera	—	—	1
Scienze naturali - Geografia	—	—	1
Elementi di diritto e di economia	—	—	1
Chimica e laboratorio - Chimica	—	—	1
Elettrotecnica generale - Misure elettriche e laboratorio	In una IV e V classe	2	1
Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	In una IV e V classe	2	1
Meccanica e macchine a fluido	Nelle classi dei due corsi	1	—

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
II. — Personale insegnante tecnico-pratico		
Ufficio tecnico	1	—
Laboratori di fisica e di elettrotecnica	—	1
Laboratori di complementi di fisica, di chimica, di complementi di chimica e di elettrochimica e di analisi chimica generale e tecnica	4	—
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1

III. — *Personale amministrativo*

Classi funzionanti: 10

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	3
Magazziniere	1

IV — *Personale ausiliario*

Bidello	6
Aiutante tecnico	1

N B — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale di Feltre

Numero dei corsi 2 per le industrie metalmeccaniche

Denominazione delle cattedre o dei posti	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
I. — Personale direttivo e insegnante			
Preside	—	1	—
Religione	—	—	1
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella I e II classe di un corso	2	—
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella III, IV e V classe di un corso	2	—
Matematica	Nelle classi di un corso	2	—
Fisica e laboratorio	Nella I e II classe di un corso e nella I o II dell'altro corso	1	1
Disegno	Nella I e II classe di un corso e nella I o II dell'altro corso	1	1
Lingua straniera	—	—	1
Complementi tecnici di lingua straniera	—	—	1
Scienze naturali - Geografia	—	—	1
Elementi di diritto e di economia	—	—	1
Chimica e laboratorio	Nelle classi dei due corsi	1	—
Tecnologia meccanica e laboratorio	Nelle classi di un corso	2	1
Studi di fabbricazione e disegno	Nelle classi di un corso	2	—
Meccanica e macchine a fluido	Nelle classi dei due corsi	1	—
Elettrotecnica	—	—	1

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
II. — Personale insegnante tecnico-pratico		
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio) - Lavorazioni meccaniche nei reparti (elettrotecnica)	1	1
Laboratorio di misure elettriche	1	—
Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	1	—
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	—	1

III. — *Personale amministrativo*

Classi funzionanti: 14

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	4
Magazziniere	1
IV. — Personale ausiliario	
Bidello	7
Aiutante tecnico	2

N.B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale di Mola di Bari

Numero dei corsi 1 per la meccanica

Denominazione delle cattedre o dei posti	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
I — *Personale direttivo e insegnante*			
Preside	—	1	—
Religione	—	—	1
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella I e II classe di un corso	1	—
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella III IV e V classe di un corso	1	—
Matematica	Nelle classi di un corso	1	—
Fisica e laboratorio	—	—	1
Disegno	—	—	1
Lingua straniera	—	—	1
Complementi tecnici di lingua straniera	—	—	1
Scienze naturali Geografia	—	—	1
Elementi di diritto e di economia	—	—	1
Chimica e laboratorio	—	—	1
Disegno di costruzione meccanica e studi di fabbricazione	Nella III, IV e V classe	1	—
Meccanica applicata alle macchine	—	—	1
Macchine a fluido e laboratorio	—	—	1
Elettrotecnica	—	—	1
Tecnologia meccanica e laboratorio	Nella III, IV e V classe	1	—

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
II — *Personale insegnante tecnico-pratico*		
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
Laboratorio di tecnologia meccanica - Lavorazioni metalmeccaniche - Lavorazioni meccaniche	4	—

III. — *Personale amministrativo*

Classi funzionanti: 10

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	3
Magazziniere	1
IV — *Personale ausiliario*	
Bidello	6
Aiutante tecnico	1

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
II. — *Personale insegnante tecnico-pratico*		
Ufficio tecnico . . .	1	—
Laboratorio di fisica . . .	—	1
Laboratorio di chimica . . .	—	1
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
Laboratorio di macchine a fluido e di tecnologia meccanica - Lavorazioni meccaniche nei reparti (meccanica)	2	—

III. — *Personale amministrativo*

Classi funzionanti: 7

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	3
Magazziniere	1
IV. — *Personale ausiliario*	
Bidello	6
Aiutante tecnico	1

N.B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

LEGGE 14 giugno 1973, n. 404.

Nuove disposizioni sull'età minima e soppressione dell'obbligo del compimento di determinati periodi di servizio per il matrimonio di alcune categorie di militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di età di 28 anni prescritto per il matrimonio dei brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa della Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza è ridotto a 26 anni.

Art. 2.

Per il matrimonio degli ufficiali dell'Aeronautica non è più richiesto il compimento dei periodi di servizio previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio per infrazioni alle norme sul matrimonio dei militari, i relativi procedimenti rimangono estinti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — RUMOR — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1973.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto l'art. 5 del proprio decreto 15 dicembre 1971, con il quale il rag. Luigi Minuto ed il dott. Lorenzo Sguerso vennero nominati — su terne designate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona — rispettivamente membro effettivo e membro supplente del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Genova per il quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975;

Considerato che il rag. Luigi Minuto ed il dott. Lorenzo Sguerso hanno presentato le dimissioni dai rispettivi incarichi e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione con la nomina di altro membro effettivo e di altro membro supplente;

Viste le note della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona n. 20220 del 4 ottobre 1972, e n. 21102 del 19 ottobre 1972 relative all'aggiornamento delle terne previste dal terzo comma dello art. 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18;

Viste le note n. 1013/U.U. del 23 ottobre 1972, e numero 1087/U.C. del 29 novembre 1972 con le quali il capo del compartimento doganale di Genova ha proposto il dott. Giorgio Orio quale membro effettivo in sostituzione del rag. Luigi Minuto ed il sig. Giuseppe Peirone quale membro supplente in sostituzione del dott. Lorenzo Sguerso;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giorgio Orio ed il sig. Giuseppe Peirone, scelti su terne designate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona, sono chiamati a far parte del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Genova per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975 in qualità, rispettivamente di membro effettivo e di membro supplente in sostituzione del rag. Luigi Minuto e del dott. Lorenzo Sguerso, dimissionari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1973
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 31

(9747)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1973.

Nomina del collegio sindacale per il controllo sugli atti della gestione straordinaria dell'I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C., I.N.I.A.S.A. per le regioni a statuto speciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972 con il quale sono stati trasferiti alle regioni a statuto ordinario i compiti svolti dall'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.);

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1972, con il quale è stato nominato un commissario per la liquidazione degli enti predetti;

Visto l'art. 2 del predetto decreto ministeriale con il quale sono stati attribuiti al commissario liquidatore anche compiti connessi alla chiusura dell'attività addestrativa relativa all'anno formativo 1971-72 ed alla definizione dei procedimenti amministrativi, di cui al primo comma dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 10, nonchè, per le regioni a statuto speciale, al prosieguo della ordinaria attività fino a quando non sarà stata adeguata la legislazione in materia;

Visto l'articolo unico del decreto ministeriale 21 settembre 1972, con il quale è stato istituito un comitato di vigilanza sulle operazioni di liquidazione e sugli altri compiti attribuiti al commissario liquidatore dal decreto sopracitato;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 marzo 1973 con il quale — allo scopo di evitare possibili disfunzioni derivanti dall'affidamento ad una sola persona fisica di compiti di diversa natura giuridica — a riforma dell'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1972 — è stato nominato un commissario straordinario con il compito di provvedere al prosieguo dell'ordinaria attività degli enti in questione nelle regioni a statuto speciale fino a quando non sarà stata adeguata la legislazione in materia;

Viste le note OAP/I/2120, 2121 e 2122/10 del 26 giugno 1972, con le quali si disponeva la cessazione delle funzioni dei collegi sindacali dei tre enti a partire dallo stesso 26 giugno 1972;

Constatato che, per effetto di tali disposizioni, si determinerebbe una carenza di controllo sugli atti emanati dal commissario nel periodo 26-30 giugno 1972;

Ritenuta l'opportunità di colmare tale lacuna;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di provvedere alla nomina di un collegio sindacale per il controllo sugli atti della gestione straordinaria degli enti ripetutamente nominati per le regioni a statuto speciale;

Decreta:

Art. 1.

I collegi sindacali dell'I.N.A.P.L.I., dell'E.N.A.L.C. e dell'I.N.I.A.S.A. nominati con decreti ministeriali rispettivamente del 17 febbraio 1970, 11 novembre 1971 e

29 ottobre 1969, cessano dalle relative funzioni col 1° luglio 1972, data di inizio dell'attività del Comitato di vigilanza indicato in premessa.

Art. 2.

E' istituito un collegio sindacale per il controllo sugli atti della gestione straordinaria dell'I.N.A.P.L.I., dell'E.N.A.L.C. e dell'I.N.I.A.S.A., per le regioni a statuto speciale, così composto:

Baita dott. Gino, in rappresentanza del Ministero del tesoro, presidente;

Vetrella dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero del lavoro, membro effettivo;

Califano Armando, in rappresentanza del Ministero del lavoro, membro effettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(9574)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha istituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'Ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1971, con il quale è stato provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'E.F.I.M.;

Considerato che il dott. Mario Guidi, nominato consigliere di amministrazione dell'E.F.I.M. in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali è stato collocato a riposo;

Ritenuto di provvedere alla sostituzione del dottor Mario Guidi;

Decreta:

Il dott. Luigi Acrosso è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - E.F.I.M., in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali ed in sostituzione del dott. Mario Guidi, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9418)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca, approvato con decreto ministeriale del 9 luglio 1969 e modificato con decreto ministeriale del 9 febbraio 1971;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 20 novembre 1972 e 10 febbraio 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7, 40 e 47 dello statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca

Art. 7. — Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

(*Omissis*).

c) i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, regione, provincia e comune, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

Art. 40. — Il Monte può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 47. — Nell'impiego di capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, c/c e sovvenzioni cambiario ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 17% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38 complessivamente 12% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti;

d) somministrazione di fondi mediante aperture di credito in c/c ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *c*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *s)* dell'art. 38, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti per i fidi *in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello* privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto, il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a), b)* ed *e)* secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(9516)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di Risparmio di Bra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), approvato con decreto ministeriale del 2 settembre 1967 e modificato con decreto ministeriale del 7 dicembre 1970;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 9 novembre 1972 e 8 marzo 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 40 e 47 dello statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

Modifiche statutarie alla Cassa di risparmio di Bra

Art. 40. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, lel settore pubblico e di quello privato.

Art. 47. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti *limiti massimi globali:*

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d)* dell'art. 38: complessivamente 18% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f)* dell'art. 38: complessivamente 10% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e)* dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i)* dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *r)* dell'art. 38, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei su indicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a), b)* ed *e)* secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(9517)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Modifica dello statuto della Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno di 1ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del Monte di Parma - Monte di Credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Parma, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 12 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 24 novembre 1972 e del presidente del Monte stesso in data 30 aprile 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 48 dello statuto della Banca del Monte di Parma Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Parma, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

Modificazioni alla Banca del Monte di Parma Monte di credito su pegno

Art. 48. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 18% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 16% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 0,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di crediti o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 2,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e Monti di 1ª categoria, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*), secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per la emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(9518)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1973.

Revoca alla ditta Errekappa euroterapici, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Novate Milanese.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4309 in data 2 ottobre 1967 la ditta Errekappa euroterapici S.a.s. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 43, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 7 febbraio 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 19 giugno 1905, n. 407, e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Errekappa euroterapici, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina sita in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 43, concessa con decreto ministeriale n. 4309 in data 2 ottobre 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

(9573)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1973.

Limitazione alla circolazione nell'isola di Capri nel periodo decorrente dal 15 luglio al 31 ottobre 1973.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero per il turismo e lo spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Viste le delibere delle giunte municipali di Capri in data 5 marzo 1973, n. 81, e di Anacapri in data 3 aprile 1973, n. 80, con le quali è stato chiesto, ai sensi della legge succitata, il divieto di afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone che non risultano iscritte nei ruoli comunali delle imposte sul va-

lore locativo in uno dei due comuni dell'isola per il periodo dal 1° aprile 1973 al 31 ottobre 1973.

Ritenuto che, in base alle suddette delibere, è consentito, invece, l'afflusso nell'isola di Capri, per tutto l'anno delle autoambulanze, carri funebri, ed automezzi di trasporto merci, di qualsiasi provenienza purchè rientranti nelle limitazioni imposte alla circolazione sulle strade dell'isola di che trattasi;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di cura e soggiorno e turismo di Capri e Anacapri, in data 27 marzo 1973, n. 801, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito a quanto sopra;

Vista la nota n. 013215 del 30 aprile 1973, con la quale la prefettura di Napoli ha espresso parere favorevole in merito a dette delibere e, per quanto riguarda il termine iniziale del divieto di afflusso in parola, tale termine debba decorrere dal 1° giugno 1973;

Ritenuta l'opportunità di adottare, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, il provvedimento richiesto, per il periodo decorrente dal 1° giugno al 31 ottobre 1973, come sopra;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 15 luglio 1973 al 31 ottobre 1973, è vietato l'afflusso, nell'isola di Capri, degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa, o a persone che non risultano iscritte nei ruoli comunali dell'imposta sul valore locativo in uno dei due comuni dell'isola.

Art. 2.

Durante il periodo di tempo indicato nell'art. 1, possono affluire nell'isola di Capri oltre gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, anche quelli appartenenti a persone che risultano iscritte nei ruoli comunali dell'imposta sul valore locativo in uno dei due comuni dell'isola, nonchè, le autoambulanze, i carri funebri, e gli automezzi adibiti al trasporto merci, di qualsiasi provenienza, purchè rientranti nelle limitazioni imposte alla circolazione sulle strade dell'isola medesima.

Art. 3.

I contravventori al divieto di cui all'art. 1 sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 luglio 1973

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI

(9682)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Determinazione del valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa ai dipendenti da aziende industriali operanti in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa al personale dipendente da aziende industriali operanti in provincia di Agrigento è determinato come segue:

1° piatto: L. 60;

2° piatto: L. 100.

Roma, addì 6 luglio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(9572)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1973.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari verificatosi dal 13 aprile al 6 maggio 1973 in tutto il territorio della Repubblica, per effetto dell'astensione dal lavoro del personale postelegrafonico, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari o a mezzo del personale addettovi, importante utilizzazione del servizio postelegrafonico e scadenti durante il periodo dal 13 aprile al 6 maggio 1973 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1973

Il Ministro : ZAGARI

(9851)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Monte Palai », con sede in Bolotana

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 luglio 1973, il rag. Ciriaco Calvisi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Monte Palai », con sede in Bolotana (Nuoro), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del sig. Giovanni Maria Ortu.

(9757)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina di un componente effettivo del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 29 maggio 1973 il sig. Bruno Serafini è stato nominato componente effettivo del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, per la categoria dei mezzadri e coloni parziari e in sostituzione del signor Sante Ricci.

(9758)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1972, n. 2914, è stato approvato l'atto n. 91721 di rep. del 27 giugno 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Napoleone Antonio, nato il 19 settembre 1933 a Manoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estese mq. 7140, riportate in catasto alle particelle numeri 16 parte e 439 del foglio di mappa n. 37 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 240 e 239.

(9720)

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1972, n. 2907, è stato approvato l'atto n. 91512 di rep. del 20 maggio 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Teseo Gina, nata il 21 settembre 1920 a Manoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estese mq. 9740 riportate in catasto alle particelle numeri 260 parte e 5 del foglio di mappa n. 37 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 246 e 245.

(9727)

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1972, n. 2905, è stato approvato l'atto n. 91510 di rep. del 20 maggio 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Iacovone Marietta, nata il 18 settembre 1934 a Torre dei Passeri, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Manoppello, estesa mq. 370, riportata in catasto alla particella n. 344 del foglio di mappa n. 35 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 204.

(9722)

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1972, n. 2913, è stato approvato l'atto n. 91720 di rep. del 27 giugno 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Iezzi Armelia, nata il 26 febbraio 1909 a Manoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estese mq. 1635 riportate in catasto alle particelle numeri 347 e 332 del foglio di mappa n. 35 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 207 e 208.

(9723)

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1972, n. 2908, è stato approvato l'atto n. 91513 di rep. del 20 maggio 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Romasco Vincenzo, nato il 27 dicembre 1900 a Manoppello, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estesa mq. 2240 riportata in catasto alle particelle numeri 349 e 351 del foglio di mappa n. 35 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 213.

(9726)

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1972, n. 2909, è stato approvato l'atto n. 91514 di rep. del 20 maggio 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Romasco Rocco, nato il 21 febbraio 1928 a Manoppello, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estesa mq. 2320, riportata in catasto alla particella n. 311 del foglio di mappa n. 35 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n 212.

(9725)

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1972, n. 2904, è stato approvato l'atto n. 91509 di rep. del 20 maggio 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cipressi Adamo, nato il 6 dicembre 1923 a Manoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estese mq. 1375 riportate in catasto alle particelle numeri 25 parte e 444 del foglio di mappa n. 37 ed alle particelle 357 e 346 del foglio di mappa n. 35 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 252, 251, 205-*bis* e 206.

(9724)

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1972, n. 2912, è stato approvato l'atto n. 91719 di rep. del 27 giugno 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cipressi Adamo, nato a Manoppello il 6 dicembre 1923 e Cipressi Giuseppe, nato a Manoppello il 2 aprile 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estese mq. 1540, riportate in catasto alle particelle numeri 24 parte e 443 del foglio di mappa n. 37 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 250 e 249.

(9721)

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1972, n. 2906, è stato approvato l'atto n. 91511 di rep. del 20 maggio 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrante Sante, nato a Lettomanoppello l'11 novembre 1916, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estese mq. 1640 riportate in catasto alle particelle numeri 203 parte, 358 parte e 356 del foglio di mappa n. 35 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 202-*bis* e 203-*bis*.

(9728)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1973, il comune di Belmonte Mezzagno (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9773)

Autorizzazione al comune di Altofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1973, il comune di Altofonte (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.257.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9767)

Autorizzazione al comune di Roccella Valdemone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1973, il comune di Roccella Valdemone (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.825.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9772)

Autorizzazione al comune di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1973, il comune di Buscemi (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.470.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9766)

Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1973, il comune di Nissoria (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9774)

Autorizzazione al comune di Ferrazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1973 il comune di Ferrazzano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.927.990 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9775)

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1973 il comune di Nicotera (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.495.585 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9776)

Autorizzazione al comune di Montefalcone nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1973 il comune di Montefalcone nel Sannio (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.335.913 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9777)

Autorizzazione al comune di Portocannone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1973 il comune di Portocannone (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.367.417 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9778)

Autorizzazione al comune di Roccavivara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1973 il comune di Roccavivara (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.752.550 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9779)

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1973 il comune di San Biase (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.830.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9780)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Limosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1973 il comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.923.608 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9781)

Autorizzazione al comune di Sepino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1973 il comune di Sepino (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.467.191 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9782)

Autorizzazione al comune di Sinalunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1973 il comune di Sinalunga (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.071.471 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9797)

Autorizzazione al comune di Carassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1973 il comune di Carassai (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.212.707 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9798)

Autorizzazione al comune di Vajont ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1973, il comune di Vajont (Pordenone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9768)

Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1973, il comune di Aidone (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9769)

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1973, il comune di Camporeale (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.226.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9770)

Autorizzazione al comune di S. Lucia del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1973, il comune di S. Lucia del Mela (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.422.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9771)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 17 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	576,30	576,10	578,25	576,30	576 —	576,30	576,10	576,30	576,30	576,30
Dollaro canadese	576,50	576,25	578,50	576,50	576,50	576,50	576,25	576,50	576,50	576,50
Franco svizzero	204,38	204,20	203,75	204,38	203,50	204,35	204,20	204,38	204,38	204,38
Corona danese	105,15	105,08	106 —	105,15	104 —	105,15	105,08	105,15	105,15	105,15
Corona norvegese	109 —	108,69	108,75	109 —	108 —	109 —	108,69	109 —	109 —	109 —
Corona svedese	142,20	142,10	142 —	142,20	141,60	142,20	142,10	142,20	142,20	142,20
Fiorino olandese	224,20	223,50	224,50	224,20	222,50	224,20	223,50	224,20	224,20	224,20
Franco belga	16,3815	16,33	16,50	16,3815	16,20	16,38	16,33	16,3815	16,38	16,38
Franco francese	143,60	143,20	145 —	143,60	142,60	143,60	143,20	143,60	143,60	143,60
Lira sterlina	1470 —	1467,20	1468 —	1470 —	1470 —	1470 —	1467,20	1470 —	1420 —	1470 —
Marco germanico	247,95	247,57	249 —	247,95	246,50	247,90	247,57	247,95	247,95	247,95
Scellino austriaco	33,695	33,69	33,45	33,695	32,50	33,65	33,69	33,695	33,69	33,69
Escudo portoghese	25,95	25,83	26 —	25,95	25,80	25,90	25,83	25,95	25,95	25,95
Peseta spagnola	9,95	9,96	10 —	9,95	10 —	9,95	9,96	9,95	9,95	9,95
Yen giapponese	2,195	2,175	2,24	2,195	2,20	2,19	2,175	2,195	2,19	2,19

Media dei titoli del 17 luglio 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,675
» 5 % (Ricostruzione)	96,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,450
» 5 % (Città di Trieste)	96,450
» 5 % (Beni esteri)	92,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,900
» 5,50 % » » 1968-83	93,225
» 5,50 % » » 1969-84	93,025
» 6 % » » 1970-85	96,775
» 6 % » » 1971-86	96,400
» 6 % » » 1972-87	95,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,91
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,050
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,650
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	576,20
Dollaro canadese	576,375
Franco svizzero	204,29
Corona danese	105,115
Corona norvegese	108,845
Corona svedese	142,15
Fiorino olandese	223,85
Franco belga	16,356
Franco francese	143,40
Lira sterlina	1468,60
Marco germanico	247,76
Scellino austriaco	33,692
Escudo portoghese	25,89
Peseta spagnola	9,955
Yen giapponese	2,185

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° giugno 1973 al 30 giugno 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale 23.07-B, a norma del Regolamento (CEE) n. 1434/73.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
			da Paesi terzi	da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	829,38	266,88
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10.354,38	9.791,88
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.396,88	834,38
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10.921,88	10.359,38
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.230,63	1.668,13
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.755,63	11.193,13

(9764)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 308, è stato dichiarato irricevibile ed inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 12 febbraio 1970 dalla prof.ssa Galluccio M. Rosaria avverso la rettifica dell'ordinanza ministeriale del 17 giugno 1969 e per l'annullamento della circolare del 18 luglio 1969 nei riguardi delle graduatorie per gli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1969-70.

(9826)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 306 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 26 novembre 1966 dal prof. Rossi Giuseppe avverso la revoca della supplenza disposta in data 24 novembre 1966.

(9828)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Rutigliano.

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 1026 in data 19 giugno 1973, è stato approvato, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Rutigliano (Bari).

(9830)

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di Copertino.

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 1090 in data 23 giugno 1973, è stato approvato, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano di zona per l'acquisizione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di Copertino (Lecce).

(9831)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Roma

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1916, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1963, n. 114, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorsi a posti di assistente di ruolo presso le accademie di belle arti e i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data medesima di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella della lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, per i partigiani combattenti per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle colonie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla data del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e liceo artistico di Roma entro il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e

e) le eventuali condanne riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli predetti. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, non saranno presi in considerazione. Il timbro a data dell'Ufficio postale accettante fa fede della produzione in tempo utile delle domande e dei titoli ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici e amministrazioni, compresi quelli della Pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Roma con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame.

Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici, nonchè dei documenti e dei titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la commissione, con motivata relazione, proporrà, a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, non più di tre candidati, in ordine alfabetico che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale all'idoneo che fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ai sensi della legge, ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 357, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo di L. 500 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo da L. 500 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 500, copia dello stato di servizio e il certificato medico.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Registro n. 44, foglio n. 321

PROGRAMMA DI ESAME

Norme generali

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica; una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione sui principali movimenti artistici contemporanei.

Pittura

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche pittoriche (affresco, tempera, encausto, olio, mosaico, etc.) e dimostrare di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito nella scuola o scelto dalla commissione. Potrà essere invitato, altresì, ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della pittura e della decorazione nei vari corsi dell'Accademia.

(9801)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni agli elenchi degli aiuti di odontoiatria e stomatologia idonei ex art. 126, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1972 che predispone gli elenchi degli aiuti di odontoiatria e stomatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 23 ottobre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli aiuti di odontoiatria e stomatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 23 ottobre 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
121. Barbacci Raffaello	Siena - 12 febbraio 1931					sì		
122. Basaglia Paolo	Bologna - 28 giugno 1934					sì		
123. Bettilli Venceslao	San Bonifacio - 4 giugno 1932					sì		
124. Cofini Sebastiano	Massa d'Albe - 11 gennaio 1928							sì
125. Marci Franco	Cagliari - 12 gennaio 1927						sì	
126. Oreglia Pierluigi	S. Bonifacio - 12 febbraio 1935					sì		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di odontoiatria e stomatologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(9622)

Modificazioni degli elenchi degli aiuti di cardiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 1972 che predispone gli elenchi degli aiuti di cardiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 12 settembre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi degli aiuti di cardiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 12 settembre 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
389. Rossi Guglielmo	Trento - 29 luglio 1926		sì					

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli aiuti di cardiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 12 settembre 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
482. Calamai Marcello	Prato - 6 ottobre 1920						sì	
483. Corvaro Ferdinando	S. Elpidio a Mare - 1° agosto 1932					sì		
484. Lotti Luigi Massimo	Roma - 24 gennaio 1928						sì	
485. Salucci Carlo Andrea	Firenze - 2 gennaio 1931						sì	

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di cardiologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(9623)

Modificazioni agli elenchi degli aiuti di oculistica idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 1972 che predispone gli elenchi degli aiuti di oculistica idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 13 novembre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli aiuti di oculistica idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 13 novembre 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
230 de Michele Tullio .	Popoli - 8 giugno 1920					sì		
231. Trulli Gabriele .	Triggiano - 6 gennaio 1926			sì				

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di oculistica che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(9624)

Modificazioni agli elenchi dei primari di medicina legale e delle assicurazioni sociali idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1972 che predispone gli elenchi dei primari di medicina legale e delle assicurazioni sociali idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentata istanza pervenuta dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 10 maggio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di medicina legale e delle assicurazioni sociali idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 10 maggio 1972 viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
53. Mainenti Franco .	Salerno - 20 novembre 1928					sì		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(9625)

Modificazioni agli elenchi dei primari di urologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 24 aprile 1972 e 1° luglio 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di urologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1972 e 4 agosto 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di urologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 24 aprile 1972 e 1° luglio 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
203. Paoletti Pier Paolo .	Arezzo - 26 aprile 1933					si		
234. Romano Clemente .	Napoli - 22 aprile 1933						si	
302-*bis* Maccanico Alfonso .	Avellino - 10 gennaio 1926					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di urologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(9626)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 233 e 234 del 13 gennaio 1973, con i quali veniva approvata la graduatoria al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968 e assegnate le sedi alle vincitrici del concorso stesso;

Considerato che le vincitrici delle condotte ostetriche dei comuni di Cutro, S. Nicola dell'Alto e Drapia hanno rinunziato al posto;

Considerato che le ostetriche che seguono in graduatoria hanno dichiarato di accettare la nomina a titolare delle condotte ostetriche rimaste vacanti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n 234 del 13 gennaio 1973 sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche sottoindicate, in sostituzione delle ostetriche rinunziatarie che le precedono in graduatoria, le seguenti ostetriche:

1) Cicero Margherita: Cutro;
2) Geraldi Franceschina: S. Nicola dell'Alto;
3) Rocciolo Anna: Drapia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e all'albo pretorio di quest'ufficio.

Catanzaro, addì 4 luglio 1973

Il medico provinciale: GIUTTARI

(9799)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 235 e 236 del 13 gennaio 1973, con i quali veniva approvata la graduatoria al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1969 e assegnate le sedi alle vincitrici delle condotte del concorso stesso;

Considerato che le vincitrici delle condotte ostetriche dei comuni di Ricadi, Simeri Crichi e Umbriatico hanno rinunziato al posto;

Considerato che le ostetriche che seguono in graduatoria hanno dichiarato di accettare la nomina a titolare delle condotte ostetriche rimaste vacanti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n 236 del 13 gennaio 1973, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate, in sostituzione delle ostetriche che le precedono in graduatoria rinunziatarie, le seguenti ostetriche:

1) Mazzitelli Anna: Ricadi;
2) Ferraro Maria Anna: Simeri Crichi;
3) Pugliese Clelia: Umbriatico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio e della prefettura di Catanzaro.

Catanzaro, addì 4 luglio 1973

Il medico provinciale: GIUTTARI

(9800)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRENTO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3111/1.15.4 del 7 ottobre 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trento;

Visto il proprio decreto n. 900/1.15.4. del 7 aprile 1973 con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 1541/1.15.4 del 19 maggio 1972 di ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i verbali di esami redatti dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trento:

Del Dot Mario . . . . punti 178,540 su 240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Trentino-Alto Adige e, per otti giorni consecutivi agli atti di quest'ufficio, della provincia autonoma e del comune di Trento.

Trento, addì 12 luglio 1973

Il medico provinciale: RICCAMBONI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1199/1.15.4 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trento;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del vincitore del predetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. Mario Del Dot è dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della provincia autonoma e del comune interessato.

Trento, addì 12 luglio 1973

Il medico provinciale: RICCAMBONI

(9835)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Sostituzione del presidente della commissione del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto precedente n. 4778 in data 15 gennaio 1973 con il quale si è proceduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1970;

Considerato che il dott. Emidio Frascione ha fatto pervenire le proprie dimissioni da presidente del predetto concorso;

Visto il telegramma n. 300.1/AG.87.2/807, in data 20 giugno 1973, con il quale il Ministero della sanità, in sostituzione del predetto dott. Frascione, ha designato il dott. Antonio Polito, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Ritenuto di dover procedere nel senso anzidetto, alla integrazione della commissione giudicatrice del concorso sopraspecificato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Per i motivi di cui in narrativa, in sostituzione del dottor Emidio Frascione, dimissionario, il dott. Antonio Polito, direttore di divisione del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche, vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Avellino e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 9 luglio 1973

Il medico provinciale f.f.: CARPINELLA

(9834)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 106 del 15 gennaio 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio veterinario di Garaguso-Oliveto Lucano-Calciano;

Visti i verbali della commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 602 del 15 maggio 1973;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla commissione predetta e la legittimità di tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e la circolare del Ministero della sanità n. 160 dell'8 settembre 1964;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale del 4 maggio 1973, n. 7;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso indicato in premessa così come segue:

1. De Battistis Pietro	punti	56,000
2. Schioppi Domenico	»	55,510
3. Gatti Antonio	»	54,000
4. Strada Giovanni	»	53,624
5. Boscia Severino	»	50,500
6. Ricapito Michele Paolo	»	50,374
7. Quarto Pasquale	»	50,000
8. Massari Giacinto	»	49,500
9. Zampino Vittorio	»	49,000
10. Libertini Francesco	»	48,820
11. Lopopolo Corrado	»	46,050
12. Pompa Ernesto	»	46,000
13. Laterza Giovanni Alberto	»	45,000
14. Franzoni Eugenio	»	43,200
15. Radicci Vito Rocco Giovanni	»	43,000
16. Colnago Giuseppe	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 7 luglio 1973

Il veterinario provinciale: CASAMASSIMA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 106 del 15 gennaio 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio veterinario di Garaguso-Oliveto Lucano-Calciano;

Visto il proprio decreto n. 861 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopra indicato;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore, tenuto conto della graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 12 marzo 1958, n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 4 maggio 1973, n. 7;

Decreta:

Il dott. De Battistis Pietro è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio veterinario Garaguso-Oliveto Lucano-Calciano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Matera e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 7 luglio 1973

Il veterinario provinciale: CASAMASSIMA

(9667)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1973, n. **13.**
Proroga dell'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 24 *del* 16 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dell'esercizio finanziario relativo al bilancio regionale 1972, ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza, è protratta fino al 31 dicembre 1973.

I termini per il compimento di tutte le operazioni correlate alla gestione del bilancio 1972 sono conseguentemente protratti di ugual periodo.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 giugno 1973

CALLERI DI SALA

(9028)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1973, n. **24.**
Protrazione dell'esercizio finanziario 1972 al 31 dicembre 1973 ai sensi della legge 30 marzo 1973, n. 93.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 5 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dell'esercizio finanziario 1972 è protratta al 31 dicembre 1973.

Entro il termine di cui al primo comma potranno essere validamente assunti impegni di spesa ed effettuati accertamenti di entrata sui rispettivi capitoli del bilancio di previsione approvato per l'esercizio 1972, nonchè apportate variazioni al bilancio stesso.

I termini di chiusura e di presentazione del rendiconto per l'esercizio 1972 sono prorogati con riferimento al nuovo termine di durata dell'esercizio stesso fissato dal primo comma del presente articolo.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 luglio 1973

FANTI

(9631)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.